

---

*Estratto*

# Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

**Capitolo XIX**  
**REGIME OPZIONALE PER NUOVI**  
**RESIDENTI (HIGH NET WORTH**  
**INDIVIDUALS)**

*di Emilio Costarella<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Avvocato tributarista.



**Sommario:** 19.1. Premessa 19.2. Le condizioni per accedere al regime: la residenza in Italia 19.3. Le condizioni per accedere al regime: la permanenza minima all'estero 19.4. Il regime di vantaggio: imposta sostitutiva, durata, revoca e decadenza 19.5. I redditi esteri oggetto dell'imposta sostitutiva 19.6. Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate 19.7. Redditi posseduti per interposta persona 19.8. L'esclusione di uno o più Stati dall'opzione: il "cherry picking" 19.9. L'interpello preventivo 19.10. Profili di criticità del regime 19.10.1. La conformità alle norme ed ai principi costituzionali 19.10.2. La conformità all'ordinamento comunitario 19.10.3. La potenziale doppia non imposizione e le convenzioni 19.10.4. Conclusioni

### 19.1. PREMESSA

La Legge di bilancio 2017 (più specificatamente, l'art. 1, comma 152, della Legge 11 dicembre 2016), al fine di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento in Italia di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale economico, ha introdotto nel corpo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) l'art. 24-*bis*, disposizione che prevede, in alternativa alla disciplina ordinaria di tassazione, un regime fiscale speciale, opzionale, riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, purché non siano state residenti in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione<sup>2</sup>.

Il regime consente di versare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF<sup>3</sup> relativa ai redditi prodotti all'estero e può essere esteso ai familiari del neo-residente che trasferiscano la residenza in Italia<sup>4</sup>. Si tratta, in particolare, delle **persone tenute all'obbligo degli alimenti** elencati nell'art. 433 del Codice civile, ossia il coniuge (nonché la persona con cui è stata stipulata un'unione civile, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76), i figli o, in mancanza, i discendenti più prossimi, i genitori o, in mancanza, gli ascendenti più prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle<sup>5</sup>.

La misura dell'imposta sostitutiva è pari a 200.000<sup>6</sup> euro per ciascun anno d'im-

<sup>2</sup> In tema di rapporti con altre previsioni dell'ordinamento tributario, si deve segnalare che l'applicazione del regime in oggetto non è cumulabile con il regime per l'incentivazione del rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero (art. 44, D.L. n. 78/2010) e con quello dei c.d. rimpatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015).

<sup>3</sup> Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, senza possibilità di ricorrere al ravvedimento. I neo-residenti, sia in qualità di contribuenti principali sia in qualità di familiari, dovranno provvedere autonomamente al versamento dell'imposta sostitutiva.

<sup>4</sup> Si tratta di una evidente deroga al principio del *world taxation principle*, così M. Leo, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2018, pag. 504.

<sup>5</sup> La disciplina in commento prevede l'introduzione di agevolazioni in materia di trattazione dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno nei confronti di coloro che trasferiranno la residenza fiscale in Italia ai sensi del nuovo art. 24-*bis* del TUIR e/o effettueranno investimenti in *start-up* innovative, iniziative di investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

<sup>6</sup> L'importo dell'imposta sostitutiva è stato determinato in euro 200.000, a fronte del precedente valore di euro 100.000, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143.

posta cui si riferisce l'opzione e a 25.000 euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione stessa<sup>7</sup>.

## 19.2. LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AL REGIME: LA RESIDENZA IN ITALIA

Come anticipato, l'agevolazione presuppone il **trasferimento della residenza in Italia da parte della persona fisica** che intende fruirne. Inoltre, occorre che, prima del trasferimento nel territorio dello Stato, lo stesso soggetto abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo (come visto, almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione).

Il trasferimento della residenza in Italia (così come la precedente permanenza all'estero) deve essere verificato ai sensi dell'art. 2 del TUIR. Bisogna, dunque, far riferimento alla nozione di residenza valido ai fini reddituali.

Sulla base del testo dell'art. 2, comma 2 risultante in esito alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, sono fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile): nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile:

- **sono presenti nel territorio dello Stato**, rilevando in tal senso l'effettiva presenza fisica del soggetto;
- hanno il **domicilio nel territorio dello Stato**; si rileva che uno degli interventi della novella legislativa avente maggiore incidenza afferisce proprio alla nuova nozione di domicilio, per l'identificazione del quale non si fa più rimando – come nel previgente testo – all'art. 43, comma 1, del Codice civile ma viene proposta una definizione *ad hoc*. Nel secondo periodo del medesimo comma si legge: *“Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”*.
- Il cambiamento ha il sapore di una vera e propria rivoluzione copernicana, apprezzabile ove si consideri che la precedente definizione di domicilio, *giusta* espresso rimando al Codice civile, faceva fulcro sulla locuzione “affari ed interessi” che, seppur tradizionalmente intesa in senso ampio, comprensivo non solo di

---

<sup>7</sup> Un possibile profilo di criticità nella normativa in parola va riscontrato nella possibilità che essa violi il principio previsto *ex art.* 53 della Costituzione in base al quale “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Si deve però osservare che tale censura appare superabile laddove si valorizzi la volontà del Legislatore di favorire il trasferimento in Italia di nuovi contribuenti dall'estero. Già in passato, infatti, norme dello stesso tenore sono passate indenni di fronte al giudizio di compatibilità rispetto al principio di capacità contributiva e progressività del sistema tributario italiano. In proposito, si può ad esempio citare il caso del regime di favore del c.d. rientro dei cervelli. Così C. Quartana – G. Tizzadini, “Le nuove misure per l'attrazione in Italia di investitori esteri ed *high net worth individuals*”, in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 3/2017, pag. 41. Sul punto si veda anche E. della Valle – E. Innocenzi, “Chiarimenti sull'imposta sostitutiva per le persone fisiche neo-residenti, ma i dubbi di costituzionalità restano”, in *il fisco*, n. 29/2017 e G. Ascoli – M. Pellicchia, “Il nuovo regime impositivo per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia”, in *il fisco*, n. 6/2017.

rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari, manifestava un evidente schiacciamento sulle relazioni economiche del soggetto.

- La definizione di recente introduzione, invece, predilige espressamente il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari;
- la **residenza nel territorio dello Stato**, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Codice civile, cioè “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Questa è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo; concorrono perciò ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che affinché sussista il requisito dell'abitualità della dimora non è necessaria la continuità o la definitività. Cosicché l'abitualità della dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del Comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l'intenzione di mantenere il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. La residenza, dunque, non viene meno per assenze più o meno prolungate, dovute alle particolari esigenze della vita moderna, quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago.

Un sensibile cambio di passo si registra, in confronto alla normativa abrogata, anche con riguardo alla valenza dell'iscrizione presso l'anagrafe della popolazione residente che viene degradato ad elemento suscettibile di essere confutato mediante apposita prova contraria; l'ultimo periodo del comma in commento recita: “*Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente*”.

La scelta è il segno della volontà legislativa di accostarsi maggiormente a criteri di matrice sostanziale relegando in posizione di subordine quelli formalistici<sup>8</sup>.

Altra presunzione relativa di residenza in Italia, rimasta immutata, è quella fissata dal comma 2-*bis* dell'art. 2 del TUIR in base al quale si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti – *rectius* “anagraficamente emigrati” – in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il D.M. 4 maggio 1999<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> La nuova disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del citato D.Lgs. n. 209/2023.

<sup>9</sup> Sono – a inizio 2019 – elencati all'art. 1 del D.M. 4 maggio 1999: Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (República del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Fürstentum Liechtenstein); Macao (Macao); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama); Polinesia Francese (Polynesie Française); Monaco (Principauté de Monaco); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of

La **presunzione** stabilita dal predetto comma 2-*bis*, lungi dal creare un ulteriore *status* di residenza fiscale, introduce un criterio presuntivo ai fini del radicamento della residenza stessa. In altri termini, il Legislatore, attraverso l'introduzione di una presunzione legale relativa, ha diversamente ripartito l'onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti, cittadini italiani, trasferiti nei suddetti Paesi, al fine di evitare che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti sostanziali.

A mente del predetto comma 2-*bis*, l'onere della controprova riguarda tutti i soggetti che siano **emigrati in uno degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato**, anche quando l'emigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per un altro Stato.

La persona fisica che si trasferisce in Italia provenendo da uno dei Paesi elencati nel D.M. 4 maggio 1999 o che vi è stata residente anche per un solo periodo d'imposta, può usufruire del regime agevolativo in esame, purché non sia stata effettivamente residente in Italia per più di un anno negli ultimi dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Nel caso in cui il soggetto presenti istanza di interpello (vedi *infra*), può in tale sede vincere la presunzione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 2 del TUIR<sup>10</sup>.

### 19.3. LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AL REGIME: LA PERMANENZA MINIMA ALL'ESTERO

La seconda condizione necessaria per fruire del regime presuppone che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, ai sensi del predetto art. 2, comma 2, del TUIR, per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione.

A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma.

La condizione così espressa comporta che l'opzione può essere validamente esercitata anche da quanti siano già residenti in Italia da un anno; naturalmente in tale ipotesi, ai fini della verifica del presupposto di residenza all'estero nel periodo di osservazione stabilito dalla norma, è computato anche il periodo d'imposta nel quale si è avuta la residenza fiscale in Italia.

Riguardo alla possibilità per il neo-residente di estendere l'efficacia dell'opzione

---

Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pul'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Repubblica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Independent State of Samoa).

<sup>10</sup> L'unico limite nei confronti di tali contribuenti, infatti, si riscontra quando sia già in corso, al momento di presentazione dell'istanza di interpello (come previsto ex art. 5, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 156/2015, pubblicato in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015) un'attività di verifica o allorché sia già stata definitivamente accertata la residenza fiscale in Italia del contribuente artatamente trasferitosi all'estero. Così C. Quartana – G. Tizzanini, "Il punto sul regime neo-residenti ed uno sguardo oltre confine", in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 10/2017, pag. 30.

anche a favore di uno o più dei suoi familiari, va rimarcato che tale estensione è subordinata al verificarsi, anche in relazione ai componenti della famiglia, delle condizioni “temporali” fin qui trattate. Occorre, cioè, che **anche i familiari trasferiscano la loro residenza fiscale in Italia** e che non siano stati residenti fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione.

#### 19.4. IL REGIME DI VANTAGGIO: IMPOSTA SOSTITUTIVA, DURATA, REVOCA E DECADENZA

Optando per il regime alternativo a quello ordinario, i neo-residenti esauriranno il proprio debito d'imposta sui redditi prodotti all'estero versando un'imposta sostitutiva dell'IRPEF che ammonta, forfettariamente, a 200.000 euro per ogni anno di validità dell'opzione. L'imposta forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno dei familiari per i quali, eventualmente, sia stata estesa l'opzione è pari, invece, a 25.000 euro<sup>11</sup>.

L'imposta sostitutiva esaurisce l'obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi di fonte estera che, pertanto, non dovranno subire altre imposte sostitutive o ritenute<sup>12</sup>.

L'esercizio dell'opzione produce ulteriori effetti, sia per il neo-residente principale che per i familiari, consistenti, in relazione ai Paesi per i quali è esercitata l'opzione (vedi paragrafo “*L'esclusione di uno o più Stati dall'opzione: il “cherry picking”*”):

- nell'**esonero dall'obbligo di monitoraggio fiscale** riguardante le attività e gli investimenti esteri di cui all'art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, in base al quale il possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria nonché il titolare effettivo degli stessi, residenti nel territorio dello Stato, hanno l'obbligo di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;
- nell'**esenzione dal pagamento dell'Imposta sul Valore degli Immobili detenuti all'Estero** (IVIE), cioè l'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero e detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati. L'esenzione si applica nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente o per il

<sup>11</sup> L'art. 433 del Codice civile, R.D. n. 262/1942, richiamato dall'art. 24-*bis* del TUIR individua i soggetti cui spetta il diritto alla prestazione degli alimenti e comprende: il coniuge, i figli, anche adottivi o in mancanza i discendenti prossimi, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi e gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani.

<sup>12</sup> La persona che trasferisce la sua residenza fiscale in Italia con l'intenzione di optare per il regime in esame e che, già nell'anno di acquisizione della residenza nel territorio dello Stato, subisce ritenute in Italia per redditi di fonte estera che percepisce, può utilizzare l'imposta già ritenuta in compensazione oppure recuperarla presentando istanza di rimborso nei termini previsti dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 (non può essere, invece, compensata in alcun modo l'imposta sostitutiva versata per accedere al nuovo regime).

Una volta esercitata l'opzione, il neo-residente può rilasciare un'apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri, i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta.



tramite di una società fiduciaria, nonché nei casi in cui i beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o *trust*) che agiscono quali persone interposte mentre, in realtà, l'effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti;

- nell'**esenzione dal pagamento dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio** (IVAFE), ordinariamente dovuta da soggetti residenti per le attività finanziarie detenute all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Rientrano tra le attività finanziarie, se detenute all'estero, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, le obbligazioni italiane o estere e i titoli simili, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), le valute estere, i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, i diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati e ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera;
- per le **successioni aperte** e le **donazioni** effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, la debenza dell'imposta sulle successioni e donazioni limitata ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione<sup>13</sup>.

Il regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessa, "naturalmente", per il neo-residente (e automaticamente anche per i suoi familiari<sup>14</sup> in relazione ai quali, eventualmente, sia stata estesa l'opzione), decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione, senza possibilità di rinnovo.

L'opzione può tuttavia essere **revocata**, sia dal neo-residente sia da ciascun fami-

<sup>13</sup> L'esenzione dall'obbligo di monitoraggio e dal pagamento di IVIE e di IVAFE riguarda solo le giurisdizioni comprese nell'opzione. Pertanto, se il beneficiario principale o uno o più familiari cui è stata estesa l'opzione manifestano la facoltà di non avvalersi dell'imposta sostitutiva per i redditi prodotti in determinati Stati o territori, in relazione ai redditi, o alle attività finanziarie detenute in tali Stati, saranno tenuti agli adempimenti previsti dalle normative sopra richiamate e a versare le imposte ordinariamente dovute. Allo stesso modo, l'eventuale *cherry picking* esplicherà effetti anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Pertanto, i beni e diritti trasferiti esistenti in detti Stati o territori esteri per i quali non opera il regime dell'imposta sostitutiva dovranno concorrere alla formazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni, secondo le regole ordinarie.

<sup>14</sup> È consentito estendere l'applicazione del regime ai membri della famiglia eleggibili anche in momenti cronologicamente distinti. In altri termini, ciascun membro della famiglia potrebbe accedere al regime in un periodo diverso rispetto a quello del contribuente principale perché, ad esempio, il suo trasferimento in Italia è avvenuto in un momento successivo. Si pensi al caso in cui un soggetto si trasferisca in Italia nel 2019 acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese nello stesso periodo d'imposta. Lo stesso soggetto opta per il regime di cui all'art. 24-bis del TUIR, in qualità di contribuente principale, a partire dal 2019. Nel 2020 si trasferiscono in Italia anche la moglie e i figli ai quali il contribuente principale estende il regime dell'imposta sostitutiva a partire dal 2020. Infine, 2 anni dopo si trasferisce in Italia anche la madre che, dunque, accede al regime in qualità di familiare solo dal 2022. In tal caso, al termine dei 15 anni dall'esercizio dell'opzione da parte del contribuente principale (quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2034) l'opzione cessa di avere effetti anche nei confronti dei familiari a cui essa era stata estesa.

liare, anche prima della riportata scadenza naturale. Va precisato che nel caso di revoca del contribuente principale gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l'opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca. Lo stesso contribuente principale che ha esteso ad uno o più familiari l'opzione per il nuovo regime può decidere di revocare tale estensione, pur volendo continuare per sé stesso a fruirne. La revoca può riguardare uno, solo alcuni o tutti i familiari che fruiscono del regime opzionale e può essere manifestata nei confronti di ciascuno di loro in periodi d'imposta differenti. Resta ferma la possibilità per il familiare di optare contestualmente per l'applicazione dell'imposta sostitutiva in qualità di contribuente principale, versando l'importo di 200.000 euro. Tale opzione avrà efficacia per il periodo residuo rispetto al periodo massimo di fruizione del beneficio (quindicennio).

Va rimarcato che l'art. 24-*bis* del TUIR contempla anche l'eventualità che si verifichino ipotesi di **decadenza** dal regime.

Le cause di decadenza possono riguardare, come la revoca, sia il beneficiario principale dell'opzione che uno o più dei suoi familiari cui è stato esteso il beneficio e consistono:

- nell'**omesso o incompleto versamento dell'imposta sostitutiva** entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;
- nel **trasferimento della residenza fiscale all'estero**, con effetto dal periodo d'imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR.

Se tali cause riguardano uno o più familiari cui è stato esteso il beneficio, la decadenza coinvolgerà solamente la posizione di questi soggetti e non inciderà sulla validità dell'opzione del beneficiario principale. Viceversa, nel caso in cui la decadenza riguardi il beneficiario principale dell'opzione, il venir meno del regime agevolativo coinvolgerà anche il familiare o i familiari cui era stata estesa la scelta.

Nelle ipotesi di revoca o decadenza del contribuente principale, nonché di cessazione del regime da parte dello stesso, il soggetto a favore del quale è stata estesa l'opzione può diventare familiare di un altro beneficiario principale, ma sempre nei limiti del periodo residuo al completamento del quindicennio decorrente dall'estensione originaria.

Restano salvi, sia in ipotesi di revoca che di decadenza dell'opzione, gli effetti che si sono già prodotti in relazione ai precedenti anni d'imposta mentre resta preclusa la possibilità di esercizio di una nuova opzione<sup>15</sup>.

## **19.5. I REDDITI ESTERI OGGETTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA**

L'opzione, come detto, consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli

---

<sup>15</sup> Sul punto si veda anche V. Ariemme – S. Massai, "Imposta sostitutiva sui soggetti che trasferiscono la residenza in Italia: presupposti, opzione ed effetti", in *il fisco*, n. 25/2017.

redditi prodotti all'estero<sup>16</sup>, per individuare i quali occorre procedere a una lettura c.d. a specchio dell'art. 23 del TUIR, ai sensi del quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato: i **redditi fondiari**; i **redditi di capitale corrisposti dallo Stato**, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso (con esclusione di interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali); i **redditi di lavoro dipendente** prestatato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 50; i **redditi di lavoro autonomo** derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; i **redditi d'impresa** derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; i **redditi diversi** derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1. delle plusvalenze di cui alla lettera c-*bis*) del comma 1, dell'art. 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2. delle plusvalenze di cui alla lettera c-*ter*) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3. dei redditi di cui alle lettere c-*quater*) e c-*quinqies*) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati; i redditi di cui agli artt. 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

Si considerano, inoltre, prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 1 dell'art. 17; i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-*bis*), f), h), h-*bis*), i) e l) del comma 1 dell'art. 50; i compensi per l'uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali e marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato<sup>17</sup>.

Dunque, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il **collegamento con una fonte produttiva situata in Italia**, sulla base di precisi parametri normativamente tipizzati. Reciprocamente, appunto "a specchio", un reddito si considera prodotto all'estero soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 23 del TUIR, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.

<sup>16</sup> Il contribuente che fruisce del regime sostitutivo può godere delle deduzioni e delle detrazioni concesse, rispettivamente, dall'art. 10 e dagli artt. 12, 13, 15, 16 e 16-*bis* del medesimo TUIR purché funzionalmente collegate ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a ordinaria imposizione in Italia. Rimangono, invece, escluse le deduzioni e le detrazioni connesse ai redditi esteri assoggettati a imposizione sostitutiva.

<sup>17</sup> Sul punto si rinvia a quanto trattato nel capitolo 10.

Perciò, ad esempio, in virtù di tale criterio il reddito derivante da attività d'impresa svolta all'estero dal neo-residente mediante una stabile organizzazione si considera prodotto all'estero e potrà essere assoggetta alla disciplina in esame.

Va rimarcato che – così come, a specchio, avviene in relazione al credito per le imposte assolte all'estero – non viene meno la qualifica di “redditi prodotti all'estero” per le seguenti fattispecie, in situazione rovesciata:

1. gli “interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali”, che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, lettera b), del citato art. 23 del TUIR, non costituiscono redditi prodotti nel territorio nazionale se percepiti da non residenti, nonostante siano corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
2. i redditi diversi di cui ai numeri da 1 a 3 della lettera f), comma 1, dell'art. 23 del TUIR, che non sono da considerare come “prodotti” nel territorio dello Stato se percepiti da non residenti. Si tratta delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati; delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; dei redditi di cui alle lettere *c-quarter*) e *c-quinquies*) dell'art. 67 del TUIR derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

Ciò significa, quindi, che, ad esempio, gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo-residente da soggetti esteri o la plusvalenza che lo stesso realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati, siano da considerare redditi prodotti all'estero e, come tali, suscettibili di rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 24-*bis* del TUIR.

Riassuntivamente, una volta esercitata l'opzione, restano esclusi dall'assoggettamento ad imposta sostitutiva e pertanto vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti neo residenti, che concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono sottoposti a imposizione applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile che si compone (eventualmente) anche dei redditi esteri non inclusi nell'opzione e di plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione. In relazione a tale componente reddituale è opportuna qualche considerazione.

## **19.6. LE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**

Restano fuori dalla copertura dell'imposta sostitutiva le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, come identificate dall'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR<sup>18</sup>, detenute in enti e società non residenti, “realizzate nei primi cinque periodi

<sup>18</sup> “Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titolazioni”.

d'imposta di validità dell'opzione" (art. 24-bis, comma 1, del TUIR).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (circ. n. 17/E/2017) che *“qualora il contribuente abbia validamente optato per il regime dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri a partire dal secondo periodo d'imposta di residenza fiscale in Italia, ai fini della decorrenza del quinquennio stabilita dalla norma **andrà computato anche il primo anno di residenza fiscale in Italia**. In altri termini, se una persona acquisisce la residenza fiscale in Italia nel 2020 ma entra nel nuovo regime – al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 24-bis del TUIR – nell'anno successivo (2021), il quinquennio rilevante per la tassazione delle eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni qualificate andrà dal periodo d'imposta 2020 al periodo d'imposta 2024”*.

Questione strettamente collegata al tema delle regole di tassazione delle plusvalenze in questione è quello del valore fiscale di “ingresso” dei titoli da cui originano. Nella citata circolare n. 17/E/2017 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il criterio generale per valorizzare le partecipazioni dei nuovi residenti in Italia è quello del **costo d'acquisto**, con la possibilità di riconoscere un maggior valore, rispetto al medesimo costo, se lo Stato estero di provenienza assoggetta ad una forma di tassazione in uscita (c.d. *exit tax*), in via ordinaria, le persone fisiche che si trasferiscono nel nostro Paese<sup>19</sup>, con l'avvertenza che, per tutelare la legittima potestà impositiva

---

li attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1. *cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;*
2. *cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;*
3. *cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47 del citato testo unico.”*

<sup>19</sup> “In particolare... il costo fiscale attribuibile alla partecipazione può essere determinato in base al valore «teorico», così come stimato dall'erario estero al fine di assoggettare ad *exit tax* il socio in occasione della sua partenza. Il ricorso a tale criterio appare, infatti, non solo il più idoneo a salvaguardare il diritto al prelievo dello Stato nel quale si è avuto l'effettivo incremento di valore delle partecipazioni e a condizione che tale Stato assicuri un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, ma anche il più efficace al fine di evitare sia fenomeni di doppia imposizione che salti d'imposta”.

dell'Erario sul plusvalore formatosi in Italia, il maggior valore riconosciuto in conseguenza della *exit tax* subita dal contribuente in un Paese collaborativo, non potrà in ogni caso eccedere il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR<sup>20</sup>.

Tutto ciò, in assenza di una specifica disciplina interna o Convenzionale.

### **19.7. REDDITI POSSEDUTI PER INTERPOSTA PERSONA**

Nel caso i redditi siano posseduti per interposta persona (vale a dire nei casi – in ossequio all'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 – in cui il soggetto possiede effettivamente redditi dei quali appare titolare un terzo), occorre riportare, per così dire, la situazione alla sua realtà effettiva.

Così, se il neo-residente ha il possesso di redditi di fonte italiana per il tramite di un'entità interposta, gli stessi sconteranno il medesimo regime impositivo ordinariamente applicabile alle persone fisiche residenti in Italia (ad esempio, se la persona fisica possiede tramite una entità interposta estera immobili ubicati in Italia, i redditi derivanti dagli stessi sconteranno l'ordinario regime impositivo applicabile alle persone fisiche residenti in Italia). Allo stesso modo, se il neo-residente ha il possesso di redditi di fonte estera per il tramite di un'entità interposta estera, gli stessi sconteranno esclusivamente l'imposta sostitutiva di cui all'art. 24-*bis* del TUIR, fatte salve le eccezioni ivi previste (ad esempio, se la persona fisica possiede tramite una entità interposta immobili ubicati in Florida, i redditi derivanti dagli stessi sconteranno esclusivamente l'imposta sostitutiva).

Conseguentemente, alle entità interposte estere che formalmente possiedono il reddito – di fonte italiana o estera – non potranno vedersi attribuito nuovamente lo stesso reddito che, come detto, è imputabile direttamente alla persona fisica interponente.

Ciò significa, altresì, che l'eventuale circostanza per cui tali entità estere interposte abbiano i requisiti per essere considerate residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR, non assumerà alcuna rilevanza impositiva in capo alle stesse, dal momento che l'interposizione determina **l'attribuzione fiscale dei redditi direttamente in capo alla persona fisica che ne è l'effettivo possessore** (distinguendo tra redditi di fonte estera e di fonte italiana)<sup>21</sup>.

L'Agenzia delle Entrate, in proposito, ha anche precisato che è irrilevante, ai fini impositivi, l'attrazione in Italia, ai sensi dell'art. 73 del TUIR, della residenza fiscale di entità estere non interposte (vale a dire le realtà operative svolgenti un'effettiva attività d'impresa all'estero titolari sostanziali dei redditi che ne derivano), in virtù

---

<sup>20</sup> Sul punto si vedano anche V. Ariemma – S. Massai, "Imposta sostitutiva sui soggetti che trasferiscono la residenza in Italia: presupposti, opzione ed effetti", in *il fisco*, n. 25/2017 e G. Ascoli – M. Pellecchia, "Il nuovo regime impositivo per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia", in *il fisco*, n. 6/2017.

<sup>21</sup> Sul punto si veda la circolare n. 17/E/2017, pag. 56. Sull'opportunità di un intervento legislativo che elevi a rango di norma quanto contenuto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate si vedano G. Rolle – V. Stecca, "Il regime agevolativo dei neo-residenti e l'opportunità di una ratifica legislativa dei chiarimenti amministrativi", in *il fisco*, n. 9/2018.



dell'attività gestoria del neo-residente<sup>22</sup>. In simili ipotesi, l'irrilevanza è frutto della peculiare condizione soggettiva della persona fisica che ha optato per il regime di imposizione sostitutiva; regime che si disinteressa delle vicende che attengono all'entità operativa localizzata all'estero dove il reddito si intende prodotto, ivi incluse quelle attinenti alla gestione da parte del neo-residente. Ovviamente, viene specificato, qualora le entità estere siano gestite non soltanto dal soggetto neo-residente, bensì anche da altri soggetti residenti in Italia e non rientranti nel regime di cui all'art. 24-bis del TUIR, i redditi delle medesime entità estere sono suscettibili di essere trattati a tassazione in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR.

Va, infine, sottolineato che l'opzione per il regime sostitutivo "copre" anche l'eventuale provenienza di utili/plusvalenze da Paesi a fiscalità privilegiata, così come disinnesci la normativa CFC: tutto è assorbito dall'imposta *flat*. Distribuzioni di utili e plusvalenze<sup>23</sup> (non qualificate o qualificate oltre i 5 anni) che promanano da uno Stato estero, seppure a regime fiscale privilegiato, si considerano, cioè, incluse tra i redditi esteri rispetto ai quali l'imposta sostitutiva esaurisce il prelievo. Così come, nel caso in cui ricorrano i requisiti applicativi della disciplina sulle *Controlled Foreign Companies*<sup>24</sup>, i redditi da questa prodotta non verranno tassati per trasparenza in capo

<sup>22</sup> La precisazione è finalizzata a scongiurare il rischio che il trasferimento in Italia della residenza degli amministratori (soggetti al regime dei neo-residenti) porti con sé il trasferimento in Italia della residenza delle rispettive società (in conseguenza di ciò, non solo i redditi prodotti dalle società sarebbero stati assoggettati a tassazione in Italia su base mondiale, ma – sulla base dei criteri di territorialità dell'art. 165 TUIR – i dividendi successivamente erogati dalle predette società avrebbero costituito dividendi di fonte interna e sarebbero quindi stati assoggettati a tassazione in via ordinaria in capo ai soci persone fisiche). Sul punto si veda G. Rolle – V. Stecca, *op. cit.*, n. 9/2018.

<sup>23</sup> A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (D.Lgs. n. 142/2018), i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati: a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia "controllata", laddove sia sottoposta a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero state soggette qualora residenti in Italia; b) in mancanza del requisito del controllo, laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (cfr. art. 47-bis del TUIR).

<sup>24</sup> L'art. 167 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 142/2018 e applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, così si presenta: "1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli artt. 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3. 2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1; b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì soggetti controllati non residenti: a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2; b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'art. 168-ter. 4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile; b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie: 1) interessi o qualsiasi altro

al socio controllante.

reddito generato da attivi finanziari; 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale; 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; 4) redditi da leasing finanziario; 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie; 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'art. 110. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'art. 3 del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 6. Ricorrendo le condizioni di applicabilità della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. 7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'imposta sul reddito delle società per i soggetti di cui all'art. 73, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli artt. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente testo unico. 8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società. 9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 165, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente. 10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 165, fino a concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 8, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9. 11. L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 12. L'esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Agenzia delle Entrate di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale



Il tutto, a condizione che i redditi in questione abbiano origine in uno Stato che non è escluso dal perimetro dell'opzione. Facoltà che sarà illustrata nel paragrafo successivo.

### 19.8. L'ESCLUSIONE DI UNO O PIÙ STATI DALL'OPZIONE: IL "CHERRY PICKING"

Ai sensi del comma 5 dell'art. 24-bis del TUIR, il neo-residente "...per sé o per uno o più dei familiari...[può] manifestare la facoltà di **non** avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero".

Il neo-residente può, dunque, scegliere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinati Stati o territori, escludendoli dall'applicazione dell'imposta forfettaria sostitutiva (*cherry picking*). Tale scelta, effettuabile anche successivamente al primo esercizio dell'opzione, deve riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione ed è definitiva<sup>25</sup>.

Per i redditi prodotti in quei Paesi o territori che il neo-residente ha scelto di escludere dal regime sostitutivo, varranno le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale diritto al beneficio del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, se spettante. Credito d'imposta che non è però compensabile con l'imposta sostitutiva forfettaria<sup>26</sup>.

Inoltre, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, in vigore tra l'Italia e il Paese o i Paesi i cui redditi sono stati esclusi dall'opzione, sarà riconosciuto il trattamento convenzionale. Ciò implica che il credito sarà concesso solo se previsto nel Trattato e secondo le modalità stabilite dall'art. 165 del TUIR.

Un'ultima considerazione proprio a proposito dei rapporti fra regime in questione e trattamenti convenzionali. L'art. 4 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, a cui si ispirano la maggior parte dei Trattati conclusi dall'Italia, definisce residenti di uno Stato contraente le persone, fisiche e giuridiche, che, ai

---

sede. 13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo".

<sup>25</sup> Le ragioni del "*cherry picking*" potrebbero essere anche altre. Da un lato, la volontà di escludere quelle giurisdizioni estere che non assicurano garanzie in merito allo scambio di informazioni al fine di evitare che l'Amministrazione possa, per tale motivo, rigettare la richiesta. Dall'altro lato, la necessità di escludere dalla tassazione su base forfettaria quei redditi che potrebbero scontare una tassazione ancor più bassa in Italia o per i quali sarebbe più conveniente mitigare una possibile doppia imposizione con la richiesta in Italia di un credito d'imposta per le imposte già assolate all'estero. Infine, un'altra motivazione potrebbe rinvenirsi in considerazione del fatto che su certi redditi (ad es. *capital gains*), la mancata tassazione in Italia potrebbe far perdere al contribuente la protezione della Convenzione contro le doppie imposizioni, con conseguente incremento del carico fiscale complessivo. Così C. Quartana – G. Tizzadini, "Le nuove misure per l'attrazione in Italia di investitori esteri ed *high net worth individuals*", in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 3/2017, pag. 41.

<sup>26</sup> Sul punto si veda E. della Valle – E. Innocenzi, "*Flat tax* sui redditi di fonte estera: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate", in *il fisco*, n. 15/2017.

sensi della normativa di quello Stato, sono ivi soggette ad imposizione in virtù dell'applicazione di una serie di criteri, quali: il domicilio, la residenza, “*the place of management*” o qualsiasi altro criterio avente natura simile. Allo stesso tempo, viene specificato che non può essere considerata residente una persona che è soggetta ad imposizione relativamente ai soli redditi realizzati in quello Stato o ai soli capitali ivi localizzabili. Potrebbe, dunque, porsi il problema di capire se il regime opzionale in questione sia “sufficiente” a far considerare residenti – ai fini della Convenzione contro la doppia imposizione eventualmente da applicare – i soggetti che dovessero scegliere di applicarlo. Al riguardo, la posizione dell'Agenzia delle Entrate, che va in senso positivo, è così sintetizzabile:

- la preclusione deve essere letta alla luce dell'oggetto e della finalità dell'art. 4, che mira a **escludere le persone che non sono soggette a una tassazione comprensiva** (c.d. *full liability to tax*) in uno Stato. La previsione non deve essere interpretata nel senso di escludere dalla nozione di persona residente ai fini convenzionali i residenti di Stati che adottino un criterio impositivo di tipo territoriale;
- i redditi esteri realizzati nelle giurisdizioni espressamente escluse saranno nuovamente attratti a **tassazione ordinaria**; inoltre, a prescindere dall'opzione in esame, alcuni redditi sono in ogni caso soggetti ad imposta sostitutiva (come previsto, ad esempio, per alcuni redditi di capitale o diversi);
- conseguentemente, i soggetti che esercitano l'opzione di cui all'art. 24-*bis* del TUIR sono da considerare residenti anche ai fini convenzionali, in quanto la totalità dei loro redditi sconta imposte in Italia, salvo il caso in cui le singole Convenzioni di volta in volta applicabili dispongano diversamente.

### 19.9. L'INTERPELLO PREVENTIVO

L'opzione per il regime sostitutivo si perfeziona nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i soggetti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia o in quella relativa al periodo d'imposta successivo (allo scopo di consentire l'accesso al regime qualora l'anno di trasferimento in Italia costituisca l'unico periodo, dei dieci precedenti quello di validità dell'opzione, in cui il soggetto non è stato residente all'estero).

A quel punto, da norma (ultimo periodo del comma 3 dell'art. 24-*bis* del TUIR), l'Agenzia delle Entrate attiverà gli strumenti di cooperazione amministrativa con la giurisdizione o le giurisdizioni in cui il beneficiario principale dell'opzione dichiara di aver avuto l'ultima residenza fiscale al fine di comunicare tale trasferimento di residenza.

Le informazioni vengono trasmesse alle sole giurisdizioni con le quali sussiste un'adeguata base giuridica. In particolare, si tratta degli Stati membri dell'Unione Europea, con i quali si applica la Direttiva n. 2011/16/UE, e degli Stati con cui l'Italia ha in vigore un accordo internazionale, come una Convenzione contro le doppie imposizioni o un *Tax Information Exchange Agreement* conformi allo *standard* OCSE, o la Convenzione multilaterale OCSE – Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010.

Direttamente in dichiarazione è possibile anche estendere l'opzione in favore del

familiare (ciascun familiare dovrà a sua volta manifestare l'intenzione di avvalersi dell'estensione degli effetti dell'opzione nella propria dichiarazione dei redditi riferita al primo periodo d'imposta di efficacia dell'estensione stessa).

Ciò premesso, il potenziale neo-residente ha la facoltà di presentare istanza di interpello probatorio al fine di ottenere una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per l'accesso al regime<sup>27</sup>.

La facoltatività dell'interpello implica una valutazione sull'opportunità ad ottenere il previo avviso dell'Amministrazione finanziaria circa la sussistenza dei requisiti di accesso al regime.

Qualora la risposta all'istanza di interpello non arrivi prima del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, l'istante che abbia versato l'imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento del saldo IRPEF, può perfezionare l'opzione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Coerentemente con la natura consultiva del parere reso dall'Agenzia delle Entrate, l'eventuale risposta negativa non pregiudica la fruizione del regime per il contribuente che, ritenendo integrati tutti i presupposti dell'art. 24-*bis* del TUIR, decida di dimostrarne la ricorrenza in altra sede. In mancanza di parere espresso dell'Agenzia delle Entrate entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza si formerà il silenzio assenso.

Per quanto concerne gli effetti della risposta, questa vincola ogni organo dell'amministrazione con riferimento alla questione oggetto dell'istanza, limitatamente al soggetto istante. Vincolo che si sostanzia nella previsione della nullità di eventuali atti a contenuto impositivo e/o sanzionatorio difformi dalla risposta e si estende, salva la possibilità di **rettifica**, ai "comportamenti successivi del contribuente" purché "riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello", come accade soprattutto con riferimento alle fattispecie suscettibili di ripetersi nel tempo.

All'istanza va allegata la *check list* approvata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 marzo 2017. Questa *check list* contiene anche una Sezione che rappresenta una sorta di meccanismo di valutazione sulla verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale in Italia nei nove periodi d'imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. A tal fine, è previsto che l'istante risponda, affermativamente o negativamente, sulla verifica delle situazioni di fatto di seguito elencate, con riferimento ad almeno due periodi di imposta nei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione:

- **coniuge e/o figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia;**
- **familiari** diversi dal coniuge e/o dai figli residenti, **domiciliati o con dimora abituale in Italia;**
- **stabili legami** personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia;
- svolgimento di **cariche sociali** (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia;
- iscrizione ed **effettiva frequenza dei figli minori presso istituti scolastici o di formazione in Italia;**

---

<sup>27</sup> Orientati invece verso l'obbligatorietà della presentazione dell'istanza di interpello si vedano M. Bernardo – G. Sbaraglia, "Nuovo regime dei neo-residenti: necessario il coordinamento con le norme convenzionali", in *il fisco*, n. 30/2018.

- utilizzo effettivo di un **immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni** per ciascun periodo di imposta;
- disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di **beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia**;  
disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di **beni immobili ubicati in Italia**, diversi da quello adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta;
- disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di **quote di partecipazioni qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia**;
- disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di **rapporti finanziari o creditizi con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia**;
- conseguimento, anche per interposta persona, di **redditi fondiari in Italia**;
- conseguimento, anche per interposta persona, di **redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano**, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- conseguimento di **redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato**, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 50 del TUIR;
- conseguimento di **redditi di lavoro autonomo**, anche per interposta persona, **derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato**;
- conseguimento, anche per interposta persona, di **redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato** anche mediante stabili organizzazioni;
- conseguimento, anche per interposta persona, di **redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato** e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché di plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 23 del TUIR;
- conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti;
- conseguimento di **pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto** di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
- conseguimento di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis) e i) del comma 1 dell'art. 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
- conseguimento, anche per interposta persona, di **compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico corrisposti dallo Stato**, da soggetti

residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Contenuto eventuale dell'istanza, invece, è l'indicazione degli Stati o territori per i quali l'istante decide di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi ivi prodotti (*cherry picking*)<sup>28</sup>.

Nella circolare n. 17/E/2017, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'onere probatorio che grava sul contribuente nell'ambito della procedura di interpello è graduato in ragione dell'intensità dei legami personali ed economici dell'istante con il territorio italiano nel periodo di osservazione emersi in sede di compilazione della *check list* e alla "pericolosità fiscale" dello Stato o territorio di provenienza. Inoltre, qualora si ritenga che sussistano legami con il territorio italiano che non emergono dalla compilazione della *check list*, il contribuente è tenuto, in ogni caso, ad indicare tali elementi in sede di presentazione dell'istanza di interpello.

Il neo-residente deve indicare nell'istanza, qualora intenda estendere l'opzione ai familiari, con riferimento a ciascuno di questi, gli stessi elementi a lui richiesti, *check list* compresa.

## 19.10. PROFILI DI CRITICITÀ DEL REGIME

In esito alla descrizione del regime fiscale di cui all'art. 24-*bis* è opportuno soffermarsi su alcune riflessioni coinvolgenti la coerenza dello stesso rispetto ai principi cui è informato l'ordinamento tributario, sia a livello nazionale che sovranazionale.

Dall'approvazione dell'art. 24-*bis*, infatti, sono scaturite un profluvio di critiche negative da parte di quella ampia fetta della dottrina secondo cui le numerose criticità di cui l'imposta sostitutiva è intrisa non possono essere assorbite o quanto meno attenuate dall'obiettivo, perseguito dal Legislatore, di favorire l'intervento di nuovi investimenti nello Stato.

Facendo uno sforzo nel fornire una definizione quanto più possibile completa e fedele alla natura del regime *de quo*, si può riferire che quello previsto, a ben vedere, è un tributo capitario<sup>29</sup> – in quanto non legato ad una base imponibile – con effetto sostitutivo – ovvero surrogatorio – tanto di altri tributi quanto di adempimenti formali.

L'imposta è priva di natura reddituale non solo in quanto determinata in somma fissa prescindendo da qualsiasi parametro legato al reddito (c. d. *lump sum tax*) ma anche – e da ciò emerge, con ogni probabilità, la peculiarità di maggiore spicco – perché il possesso di un reddito estero non è, a ben vedere, un presupposto dell'imposta<sup>30</sup>: il regime può essere opzionato anche dal contribuente che – seppur non in possesso di redditi esteri – lo ritenga conveniente in quanto surrogatorio degli adempimenti formali cui sarebbe obbligato.

---

<sup>28</sup> Per commenti e dettagli sull'istanza di interpello si vedano M. Gabelli – M.C. Porrello, "Le agevolazioni fiscali per i «nuovi residenti»: le modalità applicative del nuovo regime", in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 5/2017, pag. 33.

<sup>29</sup> In tal senso, cfr. F. Tesaro, *Istituzioni di diritto tributario. Parte generale*; di contro, D. Stevanato, *Imposta a forfait sugli stranieri "impatriati" ed equità fiscale, disconoscendo la natura di imposta, riferisce di "un ticket per essere esonerati dal pagamento dell'imposta sui redditi esteri"*.

<sup>30</sup> L'unico presupposto è il trasferimento della residenza in Italia.

Se non è sorprendente che le caratteristiche del tributo abbiano generato dubbi aventi ad oggetto la conformità al criterio di capacità contributiva e di progressività del sistema fiscale, così coinvolgendo principi che assurgono al rango costituzionale, non ci si può esimere dal segnalare che parte della dottrina non ha palesato dubbi in merito alla coerenza dell'art. 24-bis con l'ordinamento tributario; il fulcro delle tesi "apologetiche" si rintraccia nel fatto che, lungi dal costituire un'agevolazione fiscale, quello istituito è un **regime differenziato** la cui giustificazione è rinvenibile nel collegamento differente e di minore intensità che contraddistingue i neoresidenti ed il territorio dello Stato<sup>31</sup>.

Prescindendo dalle diverse tesi o sensibilità in tema di politica fiscale, ciò che deve essere accolto come dato oggettivo è che l'imposta *de qua* resiste, ad oggi, alla prova del tempo essendo stata mantenuta dal nuovo Legislatore, così imponendosi come un istituto a carattere di stabilità: in questo senso, con *focus* sulla "morfologia" normativa, non si può sottovalutare la scelta originaria di inserire la disposizione recante la norma in seno al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, conferendole in tal modo un profilo strutturale.

### **19.10.1. La conformità alle norme ed ai principi costituzionali**

La sua permanenza nel sistema tributario è un dato di fatto che dimostra, sino al momento in cui si scrive, che il regime fiscale per i neoresidenti ha mostrato una spiccata resilienza alle varie critiche di incostituzionalità che ha attirato: come si è solo accennato in precedenza, il profilo di problematicità è stato sollevato in dottrina in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. che impongono, come sancito sin dalla sentenza della Corte Cost. 6 luglio 1972, n. 120 che a "*situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale. Sul piano garantistico costituzionale esso deve essere inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza*".

I più convinti assertori della carenza di costituzionalità di qualsiasi regime fiscale che preveda un trattamento differenziato nei confronti di soggetti esprimenti la **medesima capacità contributiva**<sup>32</sup>, oltre a rimarcare come una tale distinzione non sia, nel caso di specie, controbilanciata da un "ritorno" in termini di reale ed effettiva incentivazione agli investimenti in territorio italiano, hanno rimarcato la – ancor più grave – assenza di alcun bilanciamento con altri principi garantiti al livello costituzionale.

Entrando, seppur con sintesi, nel dettaglio, giova riferire che effettivamente non ricorre dubbio in merito al fatto che una deroga al principio di capacità contributiva possa essere giustificata solo dall'esigenza di tutelare altri interessi di massimo rilievo

---

<sup>31</sup> Così, Peverini L., *Sulla legittimità costituzionale dell'art. 24-bis TUIR e sulla possibilità di differenziare il concorso alle spese pubbliche da parte dei residenti in funzione del grado di collegamento con il territorio*.

<sup>32</sup> *Ex multis*, sulla capacità contributiva cfr. A. Fedele, "Il presupposto del tributo nella giurisprudenza costituzionale", in *Giur. Cost.*, 1967; F. Tesaro, "Osservazioni sul principio di capacità contributiva", in *La nozione della capacità contributiva e un essenziale confronto di idee*, Milano, 2016; F. Gallo, *Le ragioni del fisco*, Bologna, 2007; E. Giardina, *Le basi teoriche del principio di capacità contributiva*, Milano, 1961; G. Gaffuri, *L'attitudine alla contribuzione*, Milano, 1969.



e quindi di rango costituzionale.

È stata chiarissima, in tal senso la Corte Cost. che con la sentenza 11 febbraio 2015, n. 10 ha rilevato che *“secondo gli orientamenti costantemente seguiti da questa Corte, non ogni modulazione del sistema impositivo per settori produttivi costituisce violazione del principio di capacità contributiva e di uguaglianza, tuttavia, ogni diversificazione del regime tributario per aree economiche o per tipologie di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione in ordine ai principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dunque la Corte è chiamata a verificare che le distinzioni operate dal legislatore tributario anche per settori economici non siano irragionevoli o arbitrarie o ingiustificate”*.

Ancor più recentemente, la sentenza della Corte Cost. 3 ottobre 2019, n. 218, implementando il principio secondo cui è necessaria una giustificazione di rango costituzionale, ha però relegato l'ammissibilità di un proprio intervento a scelte del Legislatore passibili di arbitrarietà o irrazionalità: *“Questa Corte si è trovata più volte a vagliare la legittimità costituzionale di disposizioni che, in nome del bilanciamento con altri principi costituzionali, prevedono, a fronte di una riconosciuta capacità contributiva (sentenza n. 159 del 1985), agevolazioni tributarie e, in questo contesto, ha affermato, in via generale, che norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001)”*.

L'accortezza con cui i giudici di legittimità costituzionale hanno dimostrato di volersi approcciare alla scelte di politica legislativa sembra marcare un punto a favore di chi, in dottrina, ritiene facilmente superabili le perplessità sulla conformità costituzionale facendo fulcro sui margini di cui gode la discrezionalità legislativa in tema di modulazione del prelievo fiscale, che in questo caso – lungi dall'essere dettata da scelte irrazionali, arbitrarie o sproporzionate – sarebbe il risultato della valutazione afferente il collegamento di minore intensità che contraddistingue i neoresidenti ed il territorio dello Stato<sup>33</sup>.

A tal precipuo riguardo, un indicatore della proporzionalità della misura legislativa con l'obiettivo di **attrarre consumi ed investimenti a supporto dell'economia nazionale** è stato rinvenuto nel limite temporale massimo di 15 anni per la fruizione del regime.

Mantenendo fermi i parametri della Costituzione, altro profilo di criticità è stato individuato da chi ha intravisto nella disciplina del regime tributario il riconoscimento della rilevanza fiscale del nucleo familiare, attesa la possibilità che i familiari del richiedente siano – previa opzione – trainati nel regime sostitutivo con il pagamento dell'imposta pari ad euro 25.000.

A ben vedere, però, il regime non sembra integrare un vero riconoscimento della rilevanza fiscale del nucleo familiare<sup>34</sup>, non verificandosi alcuna attribuzione dei

---

<sup>33</sup> In tal senso, L. Peverini, *Sulla legittimità costituzionale dell'art. 24-bis TUIR e sulla possibilità di differenziare il concorso alle spese pubbliche da parte dei residenti in funzione del grado di collegamento con il territorio*.

<sup>34</sup> La legittimità di tale rilevanza fiscale è stata esclusa sin dalla sentenza della Corte Cost. 15 luglio 1976, n. 179.

redditi di un familiare nei confronti di altro familiare che, degli stessi redditi, non ha alcuna titolarità: il coinvolgimento dei familiari potrebbe quindi essere giustificato invocando la tutela della formazione ed unità familiare quale principio garantito dalla Costituzione.

### 19.10.2. La conformità all'ordinamento comunitario

Ragioni di dubbia legittimità sono state sollevate anche in relazione alle norme di diritto comunitario.

Il 17 marzo 2017 il gruppo European United Left/Nordic Green Left ha presentato al Parlamento Europeo un'interrogazione con cui veniva chiesto se la misura introdotta dallo Stato italiano fosse da qualificare come pratica fiscale dannosa o contraria al principio di leale cooperazione tra gli Stati membri in materia fiscale<sup>35</sup>.

Con la risposta resa il 15 giugno 2017, il Commissario Pierre Moscovici ha fatto presente che, *prima facie*, l'imposta sostitutiva *de qua*, riguardando le persone fisiche, non sembra rientrare nell'ambito della disciplina contenuta nel documento di riferimento sulle misure fiscali dannose nell'UE – Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese – che è inerente alle sole attività imprenditoriali<sup>36</sup>.

Non è superfluo precisare che il citato Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese è stato adottato con la risoluzione del Consiglio del successivo 1 dicembre 1997, approvata in esito alla preparazione del documento avvenuta in occasione dell'incontro informale dei Ministri delle Finanze degli Stati tenuto a Mon-dorf Les Bains il 13 settembre 1997: il contenuto del Codice di condotta, dunque, si

<sup>35</sup> Il testo della domanda è il seguente: “Il governo italiano ha recentemente introdotto un regime forfettario per le persone con grandi patrimoni che trasferiscono la loro residenza in Italia. Secondo questo regime di favore le persone che abbiano risieduto fiscalmente in Italia per almeno nove dei dieci anni precedenti il loro trasferimento nel Paese possono beneficiare di una imposizione forfettaria di euro 100.000 su tutti i redditi generati all'estero. La misura può essere estesa anche ai familiari, infatti euro 25.000 per familiare. L'obiettivo di tale misura è di aumentare gli investimenti in Italia attraverso persone con grandi patrimoni. Premesso che la misura è intesa ad attrarre soggetti facoltosi dall'estero per accrescere il gettito fiscale italiano a scapito di quello di altri Paesi compresi gli Stati membri e che le persone con grandi patrimoni pagherebbero sulla base dei redditi generati all'estero e sfrutterebbe i benefici di un'imposta forfettaria, ricevendo quindi un trattamento di favore rispetto ai normali lavoratori ed alle persone già fiscalmente residenti in Italia. Ritiene la Commissione che la misura in questione costituisca una pratica fiscale dannosa? Può tale pratica costituire una pratica fiscale dannosa? Può tale pratica essere utilizzata dalle persone ai fini di un'evasione fiscale? È conforme al principio di leale cooperazione tra gli Stati membri in materia fiscale ed in linea con gli sforzi profusi dalle istituzioni europee per arginare le lacune e le misure che possono essere sfruttate dai soggetti ad alto reddito per evitare di versare la loro giusta quota di tasse?”.

<sup>36</sup> Di seguito si riporta il testo della risposta “Le misure fiscali dannose nell'UE sono disciplinate dalle disposizioni del Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (il Codice). Il Codice riguarda le misure di tassazione delle imprese che incidono sull'ubicazione delle attività imprenditoriali nel territorio dell'UE. La misura nazionale cui si fa riferimento sembra riguardare l'imposizione delle persone fisiche che non rientra *prima facie* nell'ambito di applicazione del Codice. Inoltre una possibile inclusione di tali misure nell'ambito di applicazione del Codice è stata discussa in un gruppo di lavoro del Consiglio in linea con le conclusioni del Consiglio ‘Economia e Finanza’ del 7 dicembre 2010 (documento 17380/10 FISC 149) dove tale gruppo di lavoro ha ritenuto che la tassazione del reddito delle persone fisiche non rientri di norma nell'ambito di applicazione del Codice ma che taluni aspetti di tale tassazione possano essere presi in considerazione se la loro interazione con altre misure fiscali produce effetti negativi per la tassazione delle imprese. Il regime nazionale cui è fatto riferimento nell'interrogazione sembra non produrre effetti e non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del Codice”.



contraddistingue per una natura politica e programmatica propria del c.d. *soft law* ed è sprovvisto di cogenza giuridica.

Un diverso *iter* argomentativo dovrebbe essere impostato relativamente alla conformità ai diritti e le libertà fondamentali espressamente riconosciute, a livello unionale, dal trattato sul Funzionamento dell'unione Europea, con particolare riguardo al principio di non discriminazione.

È stato ipotizzato che il regime fiscale di cui all'art. 24-*bis* del TUIR, infatti, integri un trattamento discriminatorio “a rovescio” nella misura in cui riserva ai residenti una disciplina meno favorevole rispetto a quella che pertiene ai non residenti.

In verità, la giurisprudenza della CGUE è consolidata nel ritenere l'inidoneità dell'ordinamento comunitario a configurare un divieto di discriminazione “a rovescio”<sup>37</sup>.

#### 19.10.3. La potenziale doppia non imposizione e le convenzioni

Come ampiamente visto nella parte descrittiva, il meccanismo di funzionamento del regime fiscale dei neoresidenti si basa sul pagamento di **un'imposta a somma fissa** e – in via simmetrica – sul mancato assoggettamento ad imposizione – per quanto concerne l'Italia – dei redditi di fonte estera.

Ciò implica la possibilità che, ove lo Stato estero, a sua volta, non eserciti alcuna imposizione su tali redditi, questi ultimi siano interessati da un fenomeno di doppia **non** imposizione, seppur parziale per via del pagamento dell'imposta sostitutiva.

L'effetto appena descritto non deve essere ricollegato alla sola ipotesi in cui lo Stato della fonte sia tra quelli a fiscalità privilegiata, ben potendo figurarsi l'ipotesi in cui anche uno Stato a c.d. fiscalità ordinaria non consideri imponibili i redditi *de quibus* per ragioni afferenti a disposizioni normative interne o, ancora, in forza di quanto sancito dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

I trattati bilaterali contro le doppie imposizioni strutturati secondo il modello OCSE prevedono, tramite l'applicazione di **benefici convenzionali**, il trasferimento della potestà impositiva dallo Stato della fonte a quello della residenza, pertanto, il neoresidente sarebbe soggetto al pagamento – in relazione ai redditi di fonte estera – della sola imposta sostitutiva.

A ben vedere, sotto un profilo sistematico, nulla osta ad una conseguenza di questo tipo<sup>38</sup>: un argine può essere rintracciato nei soli casi in cui sia lo stesso trattato a prevedere la neutralizzazione del meccanismo convenzionale ove lo Stato di residenza non eserciti l'imposizione fiscale sul reddito di fonte estera<sup>39</sup>.

Un esempio paradigmatico è fornito dalla Convenzione Italia Svizzera ai sensi del cui art. 5 “*Non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo: [...] una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse*”.

<sup>37</sup> Sul principio di non discriminazione, cfr. capitolo 8.

<sup>38</sup> Sulla compatibilità dell'imposta sostitutiva con le convenzioni strutturate secondo il modello OCSE, cfr. N. Sartori, “Il regime fiscale dei non residenti”, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*.

<sup>39</sup> Secondo N. Sartori, “Il regime fiscale dei non residenti”, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, la necessità di disapplicare, eventualmente, i trattati per mezzo di tali clausole conferma che un regime come quello dei neoresidenti non è contrario al requisito di onnicomprensività dell'imposizione che è elemento indefettibile al corretto funzionamento dei trattati medesimi.

*nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente”.*

Dunque, ove le imposte sui redditi di fonte svizzera non siano assoggettate alle imposte generalmente riscosse, il che avviene tramite l'opzione del regime dei neoresidenti, la Svizzera, trattato alla mano, disconosce la residenza italiana; il che implica, per effetto immediato, la disapplicazione della Convenzione il cui funzionamento presuppone, infatti, la residenza del contribuente presso entrambi gli Stati.

### 19.10.4. Conclusioni

Alla luce delle riflessioni da ultimo condivise, non è possibile sottacere che il regime dei neoresidenti, così come strutturato, presti il fianco ad una serie di interrogativi – coinvolgenti la legittimità o quantomeno l'opportunità dello stesso – che sino ad oggi sembrano essersi diluiti nelle più “alte” ragioni di politica fiscale.

Se, come riferito, il regime fiscale *de quo* ha sinora assorbito le censure di natura tecnica e politica, v'è da dire che la crescente integrazione economica delle economie dei vari Stati – se e quando attuata – richiederà, con ogni probabilità, l'adozione di misure che, mirando all'implementazione del coordinamento tra le politiche fiscali nazionali, risulterebbero incompatibili con normative nazionali dalla siffatta tale postura<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Sebbene non interessi le persone fisiche e afferisca le sole società, appare utile, al fine di dare prova della sensibilità in via di formazione nella comunità internazionale, menzionare l'accordo recentemente raggiunto in sede OCSE che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un'aliquota fiscale effettiva minima del 15% a decorrere dal 2023. L'accordo è stato siglato l'8 ottobre 2021 da 136 Stati – rappresentanti oltre il 90% del PIL globale – dei 140 Stati membri dell'OCSE che hanno concordato una riforma del quadro fiscale internazionale secondo una soluzione a due pilastri per contrastare l'elusione fiscale.

Sfruttando il più ampio quadro garantito dall'OCSE la Commissione dell'Unione Europea ha, ancor più di recente, proposto una direttiva proprio in applicazione dell'impegno preso dagli Stati in quella sede.

---

*Estratto*

# Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer